Penale Sent. Sez. 2 Num. 29623 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
Data Udienza: 28/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSARO ANTONIO nato a CASTELLABATE il 13/04/1931

avverso la sentenza del 19/05/2017 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udita il difensore Avv. Federica Salemi che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 19 maggio 2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2014, nei confronti di Passaro Antonio, assolveva l'imputato dai delitti di

falso in scrittura privata, per non esser previsto il fatto dalla legge come reato, dichiarava estinti per prescrizione i reati di truffa commessi sino al 19 novembre 2009, riducendo la pena per i residui delitti di truffa contestati.

2. L'imputato era accusato di aver fraudolentemente utilizzato documenti contenenti la firma autografa della persona offesa, creando un contratto di abbonamento per assistenza di telemedicina, per importi mai concordati con la vittima, con addebito del costo mensile dell'abbonamento sul conto corrente della vittima, per oltre 10 anni.

3.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell' imputato, deducendo con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen., in relazione al profilo dell'attendibilità della persona offesa; la sentenza impugnata aveva ignorato il motivo di appello con cui si criticava il giudizio positivo espresso sul punto, pur trattandosi del principale elemento di prova su cui si fondava l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione, per manifesta illogicità dovuta al travisamento dei fatti, ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen.; l'affermazione della Corte d'appello, circa la rilevanza dei documenti che si assumevano falsificati, era smentita dall'esecuzione dei versamenti per gli importi contestati in epoca anteriore (dal novembre 2001) rispetto a quella della stipula del contratto, ritenuto falsificato dall'imputato (nell'ottobre 2002), oltre che dall'esistenza di altri e diversi versamenti effettuati dalla persona offesa sempre in favore della società gestita dall'imputato. Censura, ancora, il ricorrente la mancata assunzione della prova decisiva rappresentata dai documenti relativi alla disposizione permanente per l'addebito delle somme sul conto corrente della persona offesa.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per manifesta illogicità derivata dal travisamento dei fatti, ai sensi dell'art. 606 lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza aveva travisato la ricostruzione delle vicende relative alla disposizione impartita per l'esecuzione del bonifico a favore della società gestita dall'imputato, essendo risultato dall'istruttoria che tale ordine non poteva essere eseguito se non su richiesta personale del titolare del conto, sicché la disponibilità da parte dell'imputato dell'ordine di bonifico, che si assumeva falsificato, non forniva alcuna prova della condotta contestata.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 533 cod. proc. pen.; la sentenza non aveva considerato i numerosi profili di dubbio che caratterizzavano il contenuto della querela della vittima, le discrasie sugli importi versati, l'omessa acquisizione della documentazione bancaria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché non consentito.

La censura mossa dal ricorrente, circa l'omessa motivazione in punto di valutazione dell'attendibilità delle persone offese, d'un lato è smentita dalla rilevata decisività – da parte della Corte d'appello – della falsificazione dei documenti esaminati dal perito nominato dal Tribunale, dall'altro era comunque destinata a restare irrilevante, per l'assoluta genericità con cui l'appellante aveva posto in dubbio l'attendibilità delle persone offese.

Muovendo da questo primo aspetto, non può ignorarsi che a fronte di una motivazione adeguata e completa del Tribunale (che aveva indicato i criteri di valutazione, esaminato il contenuto delle narrazioni della parte contraente, poi deceduta, e della figlia costituita parte civile, apprezzandone la coerenza interna, accertando altresì l'esistenza di riscontri obiettivi e incontestabili che attestavano l'attendibilità estrinseca di quelle dichiarazioni) l'appellante aveva messo in rilievo unicamente il dato dell'assenza di ricordi da parte dell'anziano contraente sulla conclusione del contratto stipulato (apparentemente) nell'ottobre del 2002 e sull'esecuzione di altri versamenti di somme, mediante bonifici e disposizioni di addebito (RID), sempre a favore della stessa società (Banca Telemedicina), che presupponevano accordi diversi da quello originariamente concluso tra le parti, senza che la persona offesa ne conservasse traccia nella memoria. Si trattava di rilievo che non era in grado di svalutare l'attendibilità delle dichiarazioni raccolte: come sottolineato dalla sentenza impugnata (che in tal modo aveva fornito risposta - anche se per implicito – alla doglianza sollevata), la falsificazione dei documenti che riguardavano direttamente il contratto apparentemente stipulato dalla persona offesa e l'ordine rivolto all'istituto bancario (di eseguire il pagamento indicato nel contratto), documenti peraltro esibiti dallo stesso imputato alle rimostranze della figlia della vittima, non lasciavano alcuno spazio di dubbio sulla riferibilità, in ragione dell'interesse alla falsa predisposizione del contratto e all'incasso del corrispettivo, della falsa documentazione alla persona dell'imputato.

Pertanto, l'omesso esame del motivo di appello lamentato dal ricorrente non legittima il motivo di ricorso, in quanto è principio consolidato della giurisprudenza della Corte quello per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

Le circostanze storiche dedotte dal ricorrente, e di cui si intende offrire una lettura alternativa e più favorevole all'imputato, non rappresentano comunque dati che si pongono in conflitto logico con le affermazioni della sentenza impugnata; la discrasia temporale tra l'inizio dell'esecuzione dei versamenti oggetto di contestazione (novembre 2001) e la data apposta sul contratto falsificato (ottobre 2002) non costituisce elemento di contraddizione logica, dal momento che proprio la falsità incontestabile del contratto ne attesta la strumentalità rispetto al fine di utilizzare, anche per il futuro (come poi avvenuto nel tentativo di fornire giustificazioni alla figlia del contraente), il documento contrattuale quale causa delle attribuzioni patrimoniali in favore della società gestita dall'imputato (sicché la data ivi apposta, anche se successiva ai versamenti incassati dall'imputato, non è indicativa di alcun contrasto logico); ciò che rileva è l'esistenza di un altro documento falso, quello con cui si impartiva l'ordine alla banca di eseguire i versamenti alla società dell'imputata, documento che consentì di elevare l'importo dei precedenti versamenti, mantenendoli poi costanti nel tempo per circa dieci anni.

Allo stesso modo, l'esistenza di altri versamenti, eseguiti dalla persona offesa, per altre prestazioni contrattuali, non elide il dato obiettivo della falsificazione di un originario contratto, con sostituzione di importi e servizi erogati, e dei correlativi versamenti, frutto della contestata condotta fraudolenta (confermata dall'esibizione, alla figlia della persona offesa che chiedeva giustificazioni sull'esecuzione di quel contratto, di due fatture prive di rincontro in contabilità e per le quali non risultava versata l'i.v.a.: v. pag. 7 della sentenza del Tribunale).

Infine, quanto alla mancata assunzione della prova ritenuta decisiva (la documentazione che attestasse le modalità di rilascio dell'ordine rivolto alla banca per il pagamento), la censura è anch'essa manifestamente infondata: lo stesso appellante dava atto nell'impugnazione dell'accertata impossibilità di reperire quella documentazione ("non è stato rinvenuto in archivio il fascicolo personale del Fasulo, per cui la ricostruzione documentale non è stata possibile": pag. 6 dell'atto di appello).

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: le censure che il ricorrente muove sono destinate a scontrarsi, ancora una volta, contro l'incontestabile falsificazione del contratto che trova spiegazione solo nella logica di una fraudolenta predisposizione di dati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

documentali utili per giustificare versamenti periodici, che corrispondevano in modo non casuale agli importi indicati nel falso contratto, sicché il profilo della necessità che l'ordine di bonifico di quegli importi dovesse essere richiesto personalmente dalla persona offesa non è in grado di sovvertire il dato fattuale del versamento che, valutato nella sua gravità (considerato il periodo di tempo in cui ha avuto esecuzione il contratto), precisione (attesa la corrispondenza con gli importi indicati nel falso contratto) e concordanza (con le dichiarazioni testimoniali che riferirono dei tentativi mal riusciti dell'imputato di giustificare l'esecuzione di quei pagamenti) è stato correttamente posto a base della pronuncia di penale responsabilità.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico nella formulazione e meramente reiterativo degli argomenti esposti con i precedenti motivi di ricorso, indicati come elemento di dubbio ragionevole che avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito processuale (circostanza smentita dalla manifesta infondatezza o inammissibilità di quei motivi).

5. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende,

Così deciso il 28/5/2019

Il Consigliere Estensore
Sergio Di Paola

Il Presidente
Ugo De Crescienzo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale